

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

CONDIFESA ROMAGNA

Sede Legale: Cesena (FC)

Via Luciano Lama, 231

Codice Fiscale 81005940408

- INCORPORATA -

IN

CONDIFESA RAVENNA

Sede Legale: Ravenna (RA) Via dell'Aida, 17

Codice Fiscale 80008590392

- INCORPORANTE -

AI SENSI DEGLI ARTT 42-BIS E 2501 TER DEL CODICE CIVILE

L'associazione **"CONDIFESA RAVENNA"** con sede legale in Ravenna (RA) Via dell'Aida, 17, Codice Fiscale 80008590392, iscritta in data 9 maggio 2017 al N. 330 del Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Ravenna ai sensi del DPR N. 361 del 10/02/2000 e

l'associazione **"CONDIFESA ROMAGNA"** con sede legale in Cesena (FC) Via Luciano Lama, 231, Codice Fiscale 81005940408, iscritta in data 7 aprile 2016 al N. 371 del Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Forlì ai sensi del DPR N. 361 del 10/02/2000

premesse

- che a seguito di accordi preliminari tra le Associazioni **"Condifesa Ravenna"** e **"Condifesa Romagna"**, così come identificate in epigrafe e tra le associazioni professionali di riferimento si intende creare, attraverso fusione per incorporazione della Associazione **"Condifesa Romagna"**, nella Associazione **"Condifesa Ravenna"**, un unico Ente volto alla difesa delle produzioni agricole, con contributo pubblico, dalle calamità naturali, nonché a difesa del reddito delle imprese agricole. Il tutto finalizzato alla necessità di ottimizzare gli aspetti gestionali, riducendo i costi comuni ed oneri, legati alla presenza di due enti a ciò preposti, che di fatto svolgono già la medesima attività e quindi si rende necessaria una più razionale utilizzazione ed impiego delle risorse a vantaggio dei propri Associati. L'operazione avrebbe altresì il notevole pregio di contribuire, in maniera determinante:

- alla creazione di sinergie atte a rendere più incisiva sul territorio la presenza e l'operatività della nuova struttura che potrà fruire delle economie gestionali ed operative di scala derivanti dalle integrazioni non solo territoriali ma anche di professionalità e conoscenze culturali diversificate;
 - alla ottimizzazione del presidio territoriale della maggior parte della Regione Emilia Romagna sotto il profilo sia tecnico che commerciale considerando gli attuali posizionamenti sul mercato delle Associazioni partecipanti alla fusione;
 - alla fornitura di maggiori e più specializzati servizi a favore dei propri Associati;
 - alla configurazione di un Ente a carattere interprovinciale nell'interesse specifico dei produttori agricoli associati e dell'agricoltura in generale;
- **Verificato che le due associazioni**
 - Hanno deliberato di conferire ai loro rispettivi Presidenti i relativi poteri affinché predisponessero un'analisi di fattibilità dell'unificazione delle attività delle due associazioni sulla base delle analisi e delle indicazioni

delle associazioni medesime, avvalendosi del supporto degli staff e sotto la vigilanza degli Organi di Controllo delle due associazioni

- Che detta analisi di fattibilità ha dato esito positivo ed è stata avviata la progettazione operativa del nuovo soggetto con modalità che, attraverso la contestuale deliberazione delle assemblee dei soci consentano l'unificazione in una sola associazione per la Regione Emilia Romagna che prosegua le rispettive attività;
 - che si rende pertanto necessario procedere attraverso la fusione per incorporazione delle Associazioni, "Condifesa Romagna", nella Associazione "Condifesa Ravenna" ai sensi degli artt. 42-bis e 2501-ter e 2504 Codice civile alla creazione di un organismo unitario,
 - che la fusione tra gli enti indicati in epigrafe è possibile poiché gli enti stessi non risultano in liquidazione, né sottoposti a procedura concorsuale, com'è espressamente previsto dal 2° comma dell'art. 2501 c.c. e non è espressamente vietata dagli atti costitutivi e dagli statuti delle Associazioni ai sensi dell'art. 42 bis del c.c.;
- che nonostante gli Enti partecipanti alla fusione siano soggetti diversi dalle società previste nei capi V, VI e VII del titolo V del codice civile, la fusione medesima viene effettuata ai sensi dell'art. 42-bis del c.c., mediante applicazione delle norme previste per la fusione di società, ai sensi degli artt. 2501 ter e ss. del c.c. in quanto compatibili;
- stante l'assenza dello scopo di lucro, l'indistribuibilità - sotto qualsiasi forma - degli utili o avanzi di gestione, nonché dei patrimoni degli Enti partecipanti alla fusione, determinano condizioni economiche e valori i cui riflessi, nel Progetto di Fusione, non potranno riflettersi sul concambio di partecipazioni, in quanto inesistente
- la fusione verrà attuata pertanto alla pari e senza alcun conguaglio in denaro;
- pertanto non verranno fornite, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2505 del Codice Civile, le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del 1° comma dell'articolo 2501-ter del Codice Civile e non troveranno neppure applicazione le disposizioni degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies c.c., non verificandosi alcun concambio sostanziale o variazione di valore della partecipazione dei soci o dei loro diritti.
- che non sussistono limiti o divieti statutarî per entrambe le Associazioni a procedere a fusioni, ai sensi dell'art. 42-bis del c.c.;

- che nessuna delle due Associazioni esercita attività d'impresa ne di conseguenza è iscritta al Registro delle Imprese.

Tutto ciò premesso, gli organi amministrativi delle Associazioni “**Condifesa Ravenna**” e “**Condifesa Romagna**” hanno redatto in identico contenuto il seguente progetto di fusione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 42-bis, nonché degli articoli 2501-ter del c.c.,

1) **Soggetti partecipanti alla fusione:**

ASSOCIAZIONE INCORPORANTE

CONDIFESA RAVENNA

Sede Legale: Ravenna (RA) – Via dell'Aida n. 17 – Codice Fiscale: 80008590392 iscritta in data 9 maggio 2017 al N. 330 del Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Ravenna ai sensi del DPR N. 361 del 10/02/2000

ASSOCIAZIONE INCORPORATA

- - CONDIFESA ROMAGNA

Sede Legale: Cesena (FC) – Via Luciano Lama n. 231 – Codice Fiscale: 81005940408 iscritta in data 7 aprile 2016 al N. 371 del Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Forlì ai sensi del DPR N. 361 del 10/02/2000

- A puro scopo indicativo si riportano i dati assicurativi nell'ultimo periodo intero dei due Enti

	Condifesa Ravenna	Condifesa Romagna
Dati Assicurativi 2024		
Valori Assicurati Totali	366.791.799,03	81.322.164,72
Premi Pagati Totali	41.021.408,39	7.748.251,00
Valori Assicurati Vegetali	322.684.585,81	61.757.543,27
Valori Assicurati Strutture	34.936.695,70	13.401.859,36
Valori Assicurati Zootecnia	9.170.517,52	6.773.071,65
Tasso Medio Consortile Vegetali	12,46%	11,57%
Tasso Medio Consortile Strutture	1,42%	1,33%
Tasso Medio Consortile Zootecnia	3,57%	2,58%
Risarcimenti Netti	33.637.439,20	5.555.659,38
S/P Consortile medio	82,00%	71,70%

2) Statuto dell'Associazione incorporante.

Al presente progetto viene allegato il testo dello statuto dell'Associazione incorporante, che non subirà modifiche in seguito alla fusione.

3) Situazione patrimoniale di riferimento

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater, comma secondo, del Codice Civile, per entrambi gli Enti, quella al 31 maggio 2025. Detti documenti, unitamente a quelli indicati all'art.2501- septies c.c., sono messi a disposizione nei termini e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e verranno depositati sia presso le sedi sociali che presso i Registri delle persone giuridiche tenuto presso le rispettive Prefetture nonché pubblicati sui siti internet delle Associazioni.

4) Rapporto di cambio

Nella incorporazione del CONDIFESA ROMAGNA non vi sono partecipazioni da scambiare tra le due ASSOCIAZIONI e quindi con la fusione i patrimoni netti delle due ASSOCIAZIONI vanno a sommarsi e le quote della incorporante verranno annullate e sostituite con quelle emesse dalla incorporante.

I soci del **CONDIFESA ROMAGNA**, e i soci del "**CONDIFESA RAVENNA**", essendo gli Enti partecipanti alla fusione costituiti nella forma di Associazioni **senza fini di lucro, aventi finalità mutualistiche** della difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004. e a causa della mancanza nel caso concreto di riserve divisibili non hanno diritti sul patrimonio sociale o comunque correlati all'entità della partecipazione.

in caso di scioglimento, fatte salve specifiche previsioni di legge, il patrimonio sociale dovrà essere **devoluto interamente ad altra Associazione** avente analoghe finalità **o in alternativa**, da decidersi da parte dell'Assemblea dei Soci, **a finalità di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e pertanto tutto il patrimonio degli enti partecipanti non appartiene alla compagine sociale essendo fatto esplicito divieto sia dalla Legge che dallo Statuto alla sua distribuzione sia durante la vita dell'Ente che in fase di liquidazione.

Pertanto nella fusione tra le due ASSOCIAZIONI il rapporto di cambio è determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle ASSOCIAZIONI coinvolte e pertanto alla pari, attribuendo cioè a ciascun socio della ASSOCIAZIONE incorporata una partecipazione nel "**CONDIFESA RAVENNA**" di valore nominale identico

a quello della partecipazione precedentemente detenuta nel CONDIFESA ROMAGNA che verrà annullata con la fusione.

Quanto sopra trova giustificazione, oltre che nei principi generali e nella evidente inutilità di una relazione di stima dei patrimoni nel caso in cui il rapporto di cambio non sia determinato in base ad essi, dall'applicazione analogica dell'art. 13, comma 40, del D.L. n. 269/03, convertito con legge n. 326/03, **(peraltro condiviso da entrambi gli organi amministrativi)** il quale espressamente stabilisce per il caso di fusione tra "confidi" - i cui statuti prevedano per i consorziati uguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione - che non sia necessario redigere la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'art. 2501 sexies c.c., tenuto conto che il patrimonio netto delle Associazioni è superiore al capitale associativo.

Nello stesso modo non è resa necessaria tale perizia, ricorrendo i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 sexies del Codice Civile.

Nell'ambito della fusione si è seguito il criterio della attribuzione all'incorporata di un valore corrispondente al patrimonio contabile, privilegiando la continuità dei valori storici, in quanto consente una uniformità di valori rispetto alla incorporante.

I valori sopra indicati trovano evidenza nelle situazioni patrimoniali, contabili ed effettive indicate ai successivi punti e nel presente progetto di fusione ed eventuali differenze che si determineranno saranno accantonate alle riserve indivisibili.

5) Modalità di assegnazione delle quote da parte dell'Associazione incorporante

Il "CONDIFESA RAVENNA" nel contesto dell'operazione, provvederà ad aumentare il proprio fondo "QUOTE DI ADESIONE" con emissione di nuove quote da offrire agli ex soci della Associazione incorporata in ammontare pari alla quota posseduta con le modalità di cui al precedente punto 4).

6) Data di partecipazione delle quote emesse agli utili

Stante il divieto di distribuzione utili previsto dell'art. art. 15 dello Statuto dell'Associazione incorporante (**Allegato 1**), non si dà luogo all'indicazione della data dalla quale le quote partecipano agli utili ex art. 2501ter, comma 1, numero "5", c.c.

La data di emissione delle quote a seguito della prospettata operazione di fusione viene stabilita a decorrere **dalla data di efficacia della fusione;**

7) Data di decorrenza degli effetti della fusione

Gli effetti giuridici della fusione, anche ai sensi dell'art.2504 e 2504-bis del C.C., decorreranno, dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del c.c. e quindi dall'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Persone Giuridiche.

Così come facoltizzato dall'art. 2504 bis III° c. Codice civile ed anche ai sensi art. 172 IX c. Dpr. 917 del 22 dicembre 1986, si dichiara che **ai fini contabili e fiscali** le operazioni dell'Associazione incorporata verranno imputate al bilancio della Associazione incorporante a decorrere **dal 01.01.2026** compreso, o dall'inizio del periodo di imposta decorrente con data antecedente alla pubblicazione dell'atto di fusione. Per tutti gli altri fini civilistici la fusione avrà effetto quando sarà stata eseguita l'ultima delle pubblicità eseguite. Ai sensi dello stesso art. 2504 bis del Codice civile la Associazione incorporante subentrerà in tutti i diritti ed obblighi di quelle incorporate, nessuno escluso e, quindi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le posizioni di carattere fiscale, le posizioni di affidamenti e mutui in essere con il sistema creditizio, le concessioni, autorizzazioni, le eventuali convenzioni stipulate ed ottenute con Enti, soprintendenze e società di qualunque tipo anche del pubblico, del para pubblico e/o privato, gli eventuali diritti di prelazione ed opzione acquisiti su terreni, immobili, diritti reali sugli stessi, quote ed azioni ecc. Come meglio verrà dettagliato nell'atto di fusione, l'Ente incorporante subentrerà in tutti i crediti che le Associazioni incorporate vantano e/o vanteranno nei confronti del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali; crediti derivanti dall'attività che viene svolta dagli Enti stessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.364/70, dall'art. 127 legge n.388/00, D. Lgs.102/04 e loro successive modificazioni e integrazioni.

8) Trattamento particolare riservato ad alcuna categoria di soci;

Nessun trattamento particolare è stato riservato ad alcuna categoria di soci;

9) Vantaggio particolare favore degli amministratori delle Associazioni

Nessun vantaggio particolare è stato proposto a favore degli amministratori delle Associazioni partecipanti alla fusione.

10) Cariche sociali

Le cariche sociali di Condifesa Ravenna in carica alla approvazione del presente progetto, non subiranno modificazione e tali Organi restano in carica fino alla naturale scadenza.

11) Allegati

Al presente progetto viene allegato il testo dello Statuto dell'Associazione incorporante (A) e quello della Incorporata (B).

12) Iter procedurale

a) Il presente progetto di fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali al 30 maggio 2025 e ai bilanci degli ultimi tre esercizi, ai fini di garantire l'adeguata pubblicità, non essendo le associazioni iscritte al Registro Imprese, verrà depositato e pubblicato da parte di ogni Associazione partecipante alla fusione presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso le rispettive Prefetture, nonché depositato presso le rispettive sedi e pubblicato sui propri Siti Internet.

b) Il progetto verrà approvato dalle rispettive Assemblee delle Associazioni ai sensi dell'art. 2502 del c.c., con le maggioranze previste per le modifiche statutarie da convocarsi dopo 30 giorni dalla pubblicazione e iscrizione del progetto e verranno depositate e iscritte presso i rispettivi Registri delle Persone Giuridiche tenuto presso le rispettive Prefetture.

c) decorsi i termini di legge di 60 giorni dalla iscrizione delle delibere, verrà stipulato l'atto di fusione, da iscriversi presso i rispettivi Registri delle Persone Giuridiche tenuto presso le rispettive Prefetture.

ALLEGATI


A) STATUTO CONDIFESA RAVENNA

B) STATUTO CONDIFESA ROMAGNA

Ravenna, li 3 settembre 2025

p. "CONDIFESA RAVENNA"

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Cesena (FC), li 4 settembre 2025

p. "CONDIFESA ROMAGNA"

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

